



Modifica delle istruzioni LStrI

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Le modifiche riguardano essenzialmente gli ambiti seguenti:

- Misure contro i matrimoni con minorenni (modifica del Codice civile svizzero)¹: in generale, i matrimoni con minorenni contratti all'estero non saranno più riconosciuti se almeno uno dei coniugi era domiciliato in Svizzera al momento della celebrazione e fintantoché entrambi i coniugi non avranno compiuto il sedicesimo anno di età.
- Scioglimento della comunità familiare e violenza domestica (modifica dell'articolo 50 LStrI² e degli articoli 77 e 77f OASA): integrazione delle circostanze personali rilevanti che giustificano una deroga all'adempimento dei criteri d'integrazione. Ampliamento dei gruppi di persone che possono invocare diritti dopo lo scioglimento della comunità familiare e concretizzazione degli indizi di violenza domestica.
- Caso di rigore: persone che hanno perso il diritto di soggiorno a causa di un matrimonio forzato.

N. 0.2.2.11

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)

[...]

[...]

[...]

La Convenzione chiede agli Stati contraenti di adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di violenza domestica del settore degli stranieri o dell'asilo ottengano un titolo autonomo di soggiorno (art. 59 par. 1 della Convenzione). Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale (art. 59 par. 1 della Convenzione).

Abrogato

N. 3.3.1.3.3

Conseguenze negative della violenza domestica o di un matrimonio forzato (art. 77f lett. c n. 4 OASA)

Nel valutare le competenze linguistiche e la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione devono essere debitamente considerate le conseguenze negative della violenza domestica o del matrimonio forzato. Pertanto le autorità interessate dovranno considerare il fatto che una persona vittima di violenza domestica o di un matrimonio forzato viene spesso isolata consapevolmente dall'autore dei fatti e non ha pertanto la possibilità di acquisire le competenze linguistiche necessarie o di esercitare un'attività lucrativa e che, pertanto, potrà

¹ Messaggio ([FF 2023 2127](#)) e disposizioni di legge ([FF 2024 1451](#))

² Modifica LStrI ([FF 2024 1449](#)) e tutta la documentazione ([21.504 | Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza nel matrimonio](#))



intraprendere il percorso integrativo unicamente dopo lo scioglimento del matrimonio. Le autorità dovranno inoltre considerare in maniera sistematica che, a causa degli eventi traumatici vissuti, l'integrazione di queste vittime richiederà più tempo rispetto ad altri stranieri.

N. 5.6.7

Persone il cui matrimonio o la cui comunità familiare è stata sciolta

N. 5.6.7.1

Scioglimento del matrimonio o della comunità familiare

[...]

[...]

N. 5.6.7.2

Riacquisizione di un diritto di soggiorno dopo un matrimonio forzato

In virtù dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI in combinato disposto con l'articolo 31 OASA, è possibile rilasciare un permesso di dimora, in particolare in caso di scioglimento del matrimonio, a una persona straniera vittima di matrimonio forzato che è stata trasferita all'estero ai fini della celebrazione del matrimonio e a causa di ciò ha perso il permesso di soggiorno in Svizzera. Nel valutare i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a capoverso 1 lettere c e d LStrI, l'autorità competente considera debitamente le circostanze personali dello straniero (art. 31 cpv. 1 lett. a OASA). È possibile derogare a detti criteri se lo straniero non li può adempiere o può farlo solo con grandi difficoltà a causa delle conseguenze negative di un matrimonio forzato (art. 77f lett. c n. 4 OASA; n. 3.3.1.3.5).

Per il matrimonio forzato si rimanda al numero 6.14.3.

N. 6.1.7

Scioglimento della comunità familiare

Dopo lo scioglimento della comunità familiare, il diritto di soggiorno in Svizzera del coniuge e dei figli di un cittadino svizzero o di un titolare del permesso di domicilio, di soggiorno di breve durata o di dimora continua a sussistere se la comunità familiare è durata almeno tre anni e i criteri d'integrazione sono soddisfatti oppure se sussistono gravi motivi personali (art. 50 LStrI, art. 31 OASA; n. 6.15). Questi diritti si applicano anche in caso di concubinato, qualora a uno dei concubini sia stato rilasciato un permesso di dimora in ragione di un caso personale particolarmente grave ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI affinché possa rimanere presso l'altro (art. 50 cpv. 4 LStrI). L'articolo 50 LStrI si applica per analogia anche in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali (art. 52 LStrI). Si rimanda al numero 6.15.

N. 6.14.3

Matrimoni forzati e matrimoni con minorenni

Si è in presenza di un matrimonio forzato³ qualora almeno uno dei coniugi sia stato costretto a contrarre il matrimonio. Si parla di matrimoni con minorenni nei casi in cui al momento della celebrazione del matrimonio almeno uno dei coniugi era minorenne, ossia minore di 18 anni.

³ Maggiori informazioni sul tema dei matrimoni forzati sono reperibili al link <https://www.sem.admin.ch/sem/it/home.html> > Integrazione & naturalizzazione > Innovazione nel settore dell'integrazione > Matrimoni forzati > Documenti; si vedano in particolare le schede tematiche afferenti (in tedesco e francese).



Un matrimonio con una persona minorenni può essere al contempo un matrimonio forzato, tuttavia non tutti i matrimoni con minorenni possono essere considerati forzati; vi sono inoltre casi di matrimoni forzati che non riguardano minorenni.

I matrimoni forzati e i matrimoni con minorenni sono costitutivi di un motivo di nullità ai sensi del diritto civile.

Pertanto le conseguenze sul piano del diritto in materia di stranieri dei matrimoni forzati e dei matrimoni con minorenni si basano su fatti con una rilevanza per il diritto civile che dovranno essere esaminati dalle autorità di diritto civile (autorità in materia di stato civile e riconoscimento nonché giudici di diritto civile). I matrimoni forzati si basano inoltre su fatti con una rilevanza per il diritto penale (v. n. 6.14.3.1).

I presupposti materiali della celebrazione del matrimonio in Svizzera sono valutati senza eccezione conformemente al diritto svizzero (art. 44 LDIP).

N. 6.14.3.1

Conseguenze civili e penali in caso di matrimonio forzato

La volontà di contrarre matrimonio deve essere libera. Se la domanda di matrimonio manifestamente non emana dalla libera volontà dei fidanzati, l'ufficiale di stato civile deve rifiutare di celebrare il matrimonio (art. 71 cpv. 5 dell'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile; [OSC]⁴).⁵ Se il matrimonio è già stato celebrato viene annullato (art. 105 n. 5 CC). Lo stesso vale per i matrimoni celebrati all'estero (art. 45a LDIP).

Se una persona è costretta a contrarre matrimonio (civile o religioso), vi è coazione (art. 181a CP). La fattispecie penale di matrimonio o unione domestica registrata forzata è punibile con una pena detentiva fino a cinque anni.

La pressione esercitata sulla persona costretta a sposarsi può manifestarsi sotto varie forme quali minacce, ricatto affettivo e altri metodi di denigrazione o controllo. In casi estremi, il matrimonio forzato comporta atti quali violenza fisica, sessuale e psichica, rapimento o sequestro di persona. Il matrimonio combinato va distinto dal matrimonio forzato. L'atto di combinare un matrimonio che poi viene contratto volontariamente da ambo i coniugi non è punibile e non è passibile di un'azione di nullità.

Le autorità dello stato civile sono tenute a denunciare i casi in cui costatino l'esercizio di pressione (art. 43a cpv. 3^{bis} CC). Esaminano se sono soddisfatti i requisiti del matrimonio, in particolare se non sussistono circostanze che inducono a constatare che la domanda manifestamente non corrisponda alla libera volontà dei fidanzati. (art. 99 cpv. 1 n. 3 CC). È punibile anche chi commette il reato all'estero (art. 181a cpv. 2 CP).

N. 6.14.3.2

Conseguenze civili e penali in caso di matrimoni con minorenni

Un matrimonio celebrato all'estero non è riconosciuto se al momento della celebrazione uno dei coniugi non aveva compiuto il diciottesimo anno di età e almeno uno di essi era *domiciliato in Svizzera* (art. 45 cpv. 3 lett. b LDIP). Questa regolamentazione mira in particolare a prevenire i matrimoni conclusi durante le vacanze estive. I matrimoni in cui uno dei coniugi non ha

⁴ RS 211.112.2

⁵ Per maggiori informazioni si veda: www.bj.admin.ch > Società > Stato civile > [Direttive](#) > Matrimonio e unione domestica > Misure di lotta contro i matrimoni e le unioni domestiche registrate forzati.



ancora compiuto 16 anni non sono riconosciuti in alcun caso e *a questo stadio* non ne deriva nessun diritto secondo la legislazione in materia di stranieri (art. 45 cpv. 3 lett. a LDIP). Se al momento del matrimonio i coniugi avevano meno di 16 anni, ma li hanno compiuti al momento dell'esame, si applica l'articolo 105a CC e viene quindi promossa un'azione di nullità del matrimonio.

Il giudice dichiara il matrimonio nullo se uno dei coniugi era minorenni al momento della celebrazione e non ha ancora compiuto 25 anni al momento della promozione dell'azione di nullità. Un siffatto matrimonio viene tuttavia dichiarato valido se il coniuge di cui sopra:

- è ancora minorenni e il giudice giunge alla conclusione che il mantenimento del vincolo coniugale corrisponde a un interesse preponderante della persona in questione e alla sua libera volontà; oppure
- è ormai maggiorenne e il giudice giunge alla conclusione che la persona in questione esprime la sua libera volontà di mantenere il vincolo coniugale.

La nullità dei matrimoni con minorenni celebrati prima del 1° gennaio 2025 è retta dal nuovo diritto (v. n. 6.14.3.3). Se al 1° gennaio 2025 entrambi i coniugi hanno compiuto il diciottesimo anno di età, il motivo di nullità può essere invocato unicamente dalla persona coniugatasi da minorenni e che al momento della promozione della causa di nullità non aveva ancora compiuto il venticinquesimo anno di età.

N. 6.14.3.3

Conseguenze per il diritto in materia di stranieri

Le disposizioni del diritto in materia di stranieri concernenti il ricongiungimento dei coniugi sono tese a consentire loro di ricostituire in Svizzera l'unione coniugale voluta da entrambi. Il diritto al ricongiungimento familiare con il coniuge presuppone dunque la validità del matrimonio e l'assenza di una causa di nullità secondo l'articolo 105 o 105a CC. Non deve trattarsi di un matrimonio forzato o di un matrimonio contratto da una persona minorenni.

Se nell'ambito dell'esame della domanda di ricongiungimento familiare secondo gli articoli 42–45 LStrI le autorità competenti constatano elementi che consentono di sospettare un matrimonio forzato o la minore età al momento della celebrazione del matrimonio del coniuge tuttora minore di 25 anni (art. 105a CC), ne informano l'autorità cantonale competente per promuovere l'azione di nullità conformemente all'articolo 106 CC (art. 45a LStrI).

Se nell'esaminare la domanda di ricongiungimento familiare secondo gli articoli 42–45 LStrI l'autorità cantonale preposta alla migrazione riscontra elementi che fanno pensare a un matrimonio contratto durante le vacanze estive o a un matrimonio con una persona minore di 16 anni (cfr. art. 45 cpv. 3 LDIP), il matrimonio dev'essere considerato a priori non valido (il matrimonio non è riconosciuto) e non si deve concedere il ricongiungimento del coniuge. Occorre peraltro sempre verificare se uno dei coniugi era minorenni al momento della celebrazione del matrimonio, qual è la sua età al momento dell'esame e se al momento della celebrazione uno dei coniugi era domiciliato in Svizzera.

Lo stesso vale se l'esame del diritto al ricongiungimento riguarda il coniuge di una persona ammessa provvisoriamente o di un rifugiato ammesso provvisoriamente (art. 85c cpv. 3 LStrI). Dal 1° gennaio 2025 la SEM deve esaminare anche in questo caso se il coniuge che non ha ancora compiuto il venticinquesimo anno di età si è sposato da minorenni. In caso positivo la SEM ne informa l'autorità cantonale competente per promuovere l'azione di nullità (ossia l'autorità competente per promuovere l'azione di nullità del Cantone di domicilio della persona che



desidera farsi raggiungere dal coniuge in Svizzera). Anche qui sono fatti salvi i casi particolari di cui all'articolo 45 capoverso 3 LDIP.

Se ritiene che sia dato un motivo di nullità, l'autorità competente promuove un'azione di nullità dinanzi al tribunale competente. Se si sospetta un matrimonio forzato, il giudice competente verifica se il matrimonio è stato contratto liberamente o, in caso di matrimonio con una persona minorenni, procede a una ponderazione degli interessi, conformemente all'articolo 105a capoverso 2 CC.

La richiesta di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione dell'autorità competente e, in caso di azione giudiziaria, fino al passaggio in giudicato della sentenza. La persona interessata deve attendere la decisione all'estero (art. 17 LStrl). Se il giudice decide di annullare il matrimonio con sentenza passata in giudicato, la domanda di ricongiungimento è respinta. Se rinuncia ad annullare il matrimonio, la richiesta di ricongiungimento è riattivata al momento del passaggio in giudicato della decisione.

Se l'autorità competente rinuncia a intentare un'azione, l'autorità competente in materia di migrazione riprende l'esame della richiesta di ricongiungimento.

Se le autorità migratorie constatano un matrimonio forzato o la minore età di uno dei coniugi dopo la celebrazione del matrimonio in Svizzera oppure dopo il ricongiungimento del coniuge, ne informano l'autorità competente per promuovere l'azione di nullità (vedi sopra, art. 106 cpv. 1 CC). Possono essere adottate misure secondo il diritto in materia di stranieri soltanto dopo il passaggio in giudicato dell'annullamento del matrimonio pronunciato dal giudice.

Dopo una condanna penale passata in giudicato per matrimonio forzato occorre esaminare se sono soddisfatte le condizioni per la revoca del permesso di soggiorno degli autori del reato (per la fine del soggiorno v. n. 8.3). Tra i rei e i correi possono figurare, oltre ai genitori e all'altro coniuge, anche altri familiari o terzi. Sono punibili anche l'istigazione e la complicità.

Il prosieguo del soggiorno della vittima di un matrimonio forzato sottostà a disposizioni speciali. In questo contesto, un matrimonio contratto senza la libera volontà di uno degli sposi può costituire un grave motivo personale che dà diritto al rilascio di un permesso di dimora dopo lo scioglimento della comunità familiare (art. 50 cpv. 2 LStrl; cfr. n. 6.15.3). Questo a condizione che il matrimonio sia stato annullato da un giudice o che venga dimostrato in altro modo che si tratta di un matrimonio forzato. Se sussiste un sospetto concreto è opportuno procedere a un esame approfondito della domanda (p. es. interrogare i coniugi separatamente). Nel valutare i criteri d'integrazione, l'autorità competente considera debitamente le circostanze personali dello straniero. Le conseguenze negative di un matrimonio forzato giustificano, nello specifico, il mancato o l'incompleto adempimento dei criteri d'integrazione (art. 77f lett. c n. 4 OASA).

Nel caso di una persona vittima di matrimonio forzato o di matrimonio contratto da minorenne che è stata trasferita all'estero ai fini della celebrazione del matrimonio e a causa di ciò ha perso il permesso di soggiorno in Svizzera, si può esaminare la concessione di una riammissione (art. 49 cpv. 1 OASA) o di un permesso rilasciato in virtù di un caso personale particolarmente grave (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrl, v. n. 5.6.10).

Le disposizioni del presente capitolo concernenti il matrimonio forzato o il matrimonio contratto da minorenne si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali (art. 52 LStrl). Per le persone rientranti nel campo d'applicazione dell'ALC riman-



diamo alle Istruzioni SEM II numero 7.4.1. Si noti che per quanto riguarda il mancato riconoscimento dei matrimoni con minorenni o la sospensione del ricongiungimento del coniuge in siffatti casi l'ALC prevede condizioni diverse.

Alle procedure e competenze si applicano per analogia le spiegazioni del numero 6.14.2.1.6.

N. 6.15

Regole applicabili al soggiorno dopo lo scioglimento della comunità familiare

[...]

[...]

[...]

Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli di un cittadino svizzero o di un titolare del permesso di domicilio o di dimora al rilascio e alla proroga del permesso di soggiorno sussiste (art. 50 cpv. 1 LStrI) se:

- a. l'unione coniugale è durata almeno tre anni in Svizzera e sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a LStrI; o
- b. gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.

L'unione coniugale secondo la lettera a) presuppone l'esistenza di una relazione effettiva. Inoltre il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento (art. 77 OASA).

Questi diritti si applicano per analogia in caso di concubinato, qualora a uno dei concubini sia stato rilasciato un permesso di dimora in ragione di un caso personale particolarmente grave ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI affinché possa rimanere presso l'altro (art. 50 cpv. 4 LStrI). Le disposizioni dell'articolo 50 LStrI si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali (art. 52 LStrI).

I coniugi e i figli di persone titolari di un permesso di soggiorno di breve durata hanno diritto alla proroga del permesso di soggiorno di breve durata. Esso può essere prorogato fino a due anni (art. 32 cpv. 3 LStrI). L'articolo 50 LStrI non instaura per queste persone un diritto al permesso di dimora, giacché il coniuge avente diritto a titolo personale non può più trasmettere diritti più estesi di quelli di cui beneficia. Allo scadere della durata massima del permesso di soggiorno di breve durata si esaurisce il diritto secondo l'articolo 50 LStrI. La persona interessata può, all'occorrenza, chiedere il rilascio di un permesso per casi personali particolarmente gravi secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI.

Dopo lo scioglimento della comunità familiare anche le persone ammesse provvisoriamente conservano l'ammissione provvisoria (art. 50 cpv. 1 LStrI; competenza SEM). Per quanto riguarda i cittadini UE/AELS, sono determinanti le disposizioni dell'ALC e le Istruzioni SEM II afferenti (n. 7.4.2).

N. 6.15.2

Criteri d'integrazione per i casi di rigore dopo il divorzio

Se l'unione coniugale in Svizzera è durata almeno tre anni, occorre appurare anche se i criteri d'integrazione (art. 58a LStrI) sono soddisfatti (n. 3.3.1). Per la proroga del permesso di dimora, del permesso di soggiorno di breve durata o del diritto all'ulteriore disposizione



dell'ammissione provvisoria il richiedente deve dimostrare che dispone di competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza almeno del livello A1 del quadro di riferimento (art. 77 OASA). Per valutare l'integrazione bisogna considerare le circostanze del singolo caso (decisione TF 2C_145/2022 del 6 aprile 2022, consid. 6.3). Un'integrazione riuscita presuppone saldi legami personali e professionali con la Svizzera (DTF 136 II 113, consid. 3.3.3). Se uno straniero è integrato nel mondo del lavoro, ha un impiego stabile, è indipendente finanziariamente, tiene un comportamento corretto e padroneggia una lingua nazionale, occorrono circostanze serie e speciali per negare la sua integrazione (decisione TF 2C_541/2019 del 22 gennaio 2020, consid. 3.4.1; all'art. 77 cpv. 4a OASA ivi menzionato corrispondono oggi i criteri d'integrazione secondo l'articolo 58a LStrl).

[...]

[...]

[...]

[...]

N. 6.15.3

Gravi motivi personali

Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo l'articolo 50 capoverso 1 lettera b LStrl il fatto che il coniuge sia stato vittima di violenza domestica, che il matrimonio sia stato contratto contro la sua volontà (cfr. n. 6.14.3) o che la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulti fortemente compromessa (art. 50 cpv. 2 LStrl). Non si tratta, nello specifico, di condizioni cumulative. Ognuna di esse infatti può costituire singolarmente – in funzione delle circostanze e della loro gravità – un motivo personale grave. Tuttavia, in generale quando si cumulano giustificano il mantenimento del diritto di soggiorno del coniuge e dei figli (DTF 136 II 1 confermata nella DTF 137 II 1, consid. 4.1). Le ragioni che possono giustificare il prosieguo del soggiorno in Svizzera, inoltre, non sono elencate in modo esaustivo, il che lascia alle autorità un certo margine di manovra (DTF 136 II 1, consid. 4 e 5; decisione 2C_467/2012 del 25 gennaio 2013, consid. 2.1.3). Anche gli aspetti elencati all'articolo 31 capoverso 1 OASA possono rivestire un ruolo importante ai fini della valutazione del caso, sebbene non costituiscano, presi singolarmente, ragioni sufficienti per giustificare un caso di rigore. Se è negata l'esistenza di un motivo personale grave ai sensi dell'articolo 50 capoverso 1 lettera b LStrl, conformemente alla giurisprudenza occorre indicare al tempo stesso che non si tratta di un caso personale particolarmente grave ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrl (decisione TAF C-6133/2008 del 15 luglio 2011, consid. 8.3).

N. 6.15.3.2.

Decesso del coniuge

Il proseguo del soggiorno in Svizzera può tuttavia rivelarsi necessario in caso di decesso del coniuge. In caso di morte di un coniuge svizzero l'Alta corte considera che se nessuna circostanza particolare permette di dubitare della fondatezza del matrimonio o dell'intensità dei legami tra i coniugi, si presume che il decesso del coniuge costituisce un motivo personale grave che impone il proseguimento del soggiorno in Svizzera del coniuge straniero superstite senza che sia necessario esaminare il carattere fortemente compromesso del suo reinserimento nel Paese d'origine.



Tale presunzione può tuttavia essere confutata: le autorità di polizia degli stranieri possono dimostrare l'esistenza di circostanze particolari che permettono di dubitare dell'autenticità dei legami che univano i coniugi e mettere in evidenza altre circostanze concrete (condanne penali, ricorso all'aiuto sociale, ecc.), il che comporterebbe, in seguito a una valutazione globale ai sensi dell'articolo 96 LStrI, il rifiuto del prosieguo del soggiorno in Svizzera (DTF 138 II 393, consid. 3.3 seg.; cfr. anche decisione 2C_358/2012).

N. 6.15.3.3

Vittime di violenza domestica

Ai sensi della giurisprudenza che fonda un diritto di soggiorno, violenza domestica significa un maltrattamento sistematico finalizzato a esercitare potere e controllo (DTF 138 II consid. 3.2.2; decisione 2C_295/2012 del 5 settembre 2012, consid. 3.2). La violenza domestica può essere di natura fisica o psichica. Occorre dimostrare che, a fronte di questa violenza, ragionevolmente non si può più esigere che la persona ammessa nell'ambito del ricongiungimento familiare prosegua l'unione coniugale. È il caso quando la convivenza minaccia gravemente l'integrità della persona ammessa in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare e la continuazione della relazione matrimoniale non è più ragionevolmente esigibile (decisione 2C_554/2009, consid. 2.1).

Con il rilascio di un permesso dimora (o di soggiorno di breve durata; v. n. 6.15) autonomo ci si propone di evitare che una persona vittima di violenza domestica continui a vivere in un'unione coniugale per lei oggettivamente inaccettabile unicamente perché una separazione avrebbe per lei conseguenze negative sotto il profilo del diritto in materia di stranieri (DTF 138 II 229 consid. 3.2.2; decisione TF 2C_777/2018 dell'8 aprile 2019 consid. 4.3).

Dal 1° gennaio 2025 le disposizioni dell'articolo 50 LStrI non si applicano più unicamente ai coniugi e ai figli di cittadini svizzeri e di cittadini stranieri titolari di un permesso di domicilio, bensì anche ai coniugi e ai figli di persone titolari di un permesso di dimora o di soggiorno di breve durata oppure ammesse provvisoriamente. Si applicano anche in caso di concubinato, qualora a uno dei concubini sia stato rilasciato un permesso di dimora in ragione di un caso personale particolarmente grave ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI affinché possa rimanere presso l'altro. Si veda al riguardo il numero 6.15.

Anche secondo il nuovo diritto la competenza per la valutazione e la decisione in merito all'esistenza di violenza domestica in un caso specifico conformemente alla giurisprudenza sopracitata incombe alle autorità cantonali in materia di migrazione (mentre nel caso di persone ammesse provvisoriamente la competenza incombe alla SEM).

Le competenti autorità possono esigere prove. In caso di violenza domestica, le circostanze particolari devono essere esaminate anche se il soggiorno è stato breve. Vanno altresì presi in debita considerazione gli interessi personali della vittima a restare in Svizzera.

Una volta che è stato messo agli atti il raggiungimento della soglia della violenza domestica ai sensi dell'articolo 50 capoverso 2 LStrI, il diritto invocato non può essere negato sulla base del (presunto) desiderio soggettivo della vittima di dare una chance al matrimonio nonostante l'inammissibilità oggettiva della situazione. Non importa quale dei coniugi decida per primo di avviare le pratiche di separazione. È sufficiente che vi sia una correlazione sufficientemente stretta tra la violenza nel matrimonio e la separazione (decisione TF 2C_1004/2020 del 23 marzo 2021 consid. 4.2.3 con rimandi).



In caso di deficit nell'integrazione come conseguenza diretta e comprovata di violenza domestica, ciò non deve andare a svantaggio della vittima. Pertanto nel valutare i criteri d'integrazione occorre considerare debitamente le circostanze personali dello straniero. Nello specifico, le conseguenze negative della violenza domestica giustificano una deroga a detti criteri (art. 77f lett. c n. 4 OASA). Per eliminare tali deficit può però essere opportuno stipulare un accordo d'integrazione tenendo particolarmente conto del singolo caso.

Sono considerati indizi di violenza domestica in particolare (art. 50 cpv. 2 lett. a n. 1-6):

- il riconoscimento della persona quale vittima ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LAV da parte delle autorità competenti:
 - secondo la LAV, ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto a un aiuto. Sono autorità competenti i consultori privati o pubblici autonomi o altre autorità competenti per l'erogazione di prestazioni dell'aiuto alle vittime;
- la conferma, da parte di un servizio specializzato contro la violenza domestica solitamente finanziato dalla mano pubblica, della necessità di assistenza o protezione:
 - tra i servizi specializzati si annoverano in particolare gli alloggi di rifugio e di emergenza; per esempio strutture affiliate all'[Organizzazione mantello delle case per donne maltrattate della Svizzera e del Liechtenstein](#), nonché altre strutture simili riconosciute dalle autorità. Il fatto che il servizio specializzato sia solitamente finanziato dalla mano pubblica garantisce il rispetto di criteri standard. Il finanziamento pubblico può fondarsi su un finanziamento parziale, sul finanziamento di un progetto o su un sostegno di altro tipo;
- misure di polizia o giudiziarie a tutela della vittima:
 - ne fanno parte tutte le misure ordinate dalla polizia o da un giudice nonché le misure pronunciate da un pubblico ministero se finalizzate alla tutela della vittima di violenza domestica. Si pensi alle misure sinora codificate a livello di ordinanza conformemente all'articolo 28b CC. Siffatte misure riguardano il divieto di avvicinarsi alla vittima o di accedere a un perimetro determinato nonché l'esclusione dell'autore della violenza dal domicilio comune. Queste misure possono essere attuate anche ricorrendo alla sorveglianza elettronica (art. 28c CC);
- rapporti medici o altre perizie:
 - un rapporto medico o una perizia devono descrivere in particolare gli esami medici effettuati, i risultati medico-legali, la natura fisica e/o psicologica delle menomazioni subite dalla vittima e altre informazioni dettagliate sul suo stato di salute, la diagnosi e il trattamento proposto. In pratica, può trattarsi anche di rapporti di dimissione ospedaliera;
- rapporti di polizia e denunce penali; o
- condanne penali.

Questo elenco dei possibili indizi di violenza domestica non è esaustivo. Occorre prendere in considerazione tutti gli indizi che rendano verosimile l'esistenza di violenza domestica. Può trattarsi anche di testimonianze di terzi, per esempio vicini di casa.



Le vittime sono tenute a collaborare con le autorità (art. 90 LStrI). Anche l'autorità di rilascio dei permessi o di ricorso ha l'obbligo di procedere in modo indipendente ad accertamenti nell'ambito della massima inquisitoria (p. es. decisioni 2C_465/2023 del 6 marzo 2024 consid. 4.2; 2C_1016/2021 del 12 ottobre 2022 consid. 4.3). L'autorità migratoria competente può, all'occorrenza, sollecitare maggiori informazioni presso i servizi del caso (art. 97 LStrI).

Un caso concreto poco chiaro può richiedere che, per appurare i fatti, le autorità migratorie cantonali conducano la procedura non solo per scritto, ma che sentano anche la persona interessata prima di emettere la loro decisione (decisione TF 2C_1024/2019 del 27 agosto 2020, consid. 5.8). In questo modo in determinate condizioni è possibile che la persona interessata accetti maggiormente la decisione e che eventualmente rinunci a presentare ricorso⁶.

Se a una vittima di violenza nel matrimonio è rilasciato un permesso di dimora in ragione di un caso personale grave, anche le condizioni di soggiorno dell'autore della violenza possono essere oggetto di un esame approfondito (vedi n. 8.3, nello specifico la possibilità di retrogradazione di cui al n. 8.3.3; vedi anche la decisione TF 2C 50/2017 del 22 agosto 2018, consid. 7.2, con rimandi).

* * *

⁶ Cfr. rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 15.3408 Feri del 5 maggio 2015 «Diritto di soggiorno delle vittime di violenza domestica», n. 6.3 (questo documento non è disponibile in italiano).